REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata completamente o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1980 ; che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce all'anno 1977 come pure l'importo supplementare ; che nondimeno l'applicazione di questo metodo di calcolo deve restare compatibile con la progressività stabilita per il regime preferenziale, al fine di concedere un periodo di adattamento ai settori industriali interessati delle Comunità ; che a tale scopo, e per talune categorie di prodotti, pare appropriato limitare il notevole miglioramento derivante da detto metodo ad un livello che, in generale, non ecceda il 110 % dei corrispondenti importi preferenziali aperti nel 1979 ;

considerando che l'unità di conto europea resta l'unica unità in vigore nel quadro del sistema preferenziale come anche i suoi tassi di conversione in valute nazionali ;

---

(1) GU n. C 234 del 17. 9. 1979, pag. 15.
(2) GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 57.
(3) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 14.

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1) il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1980 per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione doganale entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (2) ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ; che tuttavia, per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale è opportuno per alcuni prodotti, ridurre al 20 % al 30 % o al 40 % l'importo massimo comunitario in questione ;

considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è pertanto opportuno che le imputazioni dei prodotti originari dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, non siano soggette alla limitazione del massimale e dell'importo massimo comunitario ;

considerando che, in generale, i prodotti attualmente indicati nell'allegato A erano in precedenza oggetto di contingenti tariffari comunitari preferenziali ; che, data l'esperienza acquisita in questi ultimi anni, tale miglioramento del sistema preferenziale comunitario può tuttavia essere realizzato solo facendo in modo di garantire un migliore equilibrio nella ripartizione dei vantaggi concessi a tutti i paesi e territori beneficiari ; che quindi, per riservare a ciascuno di essi eque possibilità di accesso ai massimali preferenziali, appare opportuno limitare al 15 % l'importo massimo per ciascuno dei paesi e territori beneficiari che abbiano raggiunto per due anni consecutivi dopo il 1972 l'importo massimo fissato per un prodotto determinato o che per un altro prodotto, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili, si rivelino fornitori della Comunità per almeno il 40 % delle sue importazioni del suddetto prodotto da tutti i paesi e territori beneficiari ; che tuttavia, per non pregiudicare la situazione dei paesi e territori beneficiari meno favoriti, tale limitazione al 15 % dell'importo massimo non si applica per i paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite esiguo o le cui imputazioni in regime preferenziale per un prodotto così determinato costituiscano almeno il 10 % delle loro forniture alla Comunità di manufatti industriali che possono beneficiare del sistema comunitario preferenziale ; che inoltre e per non introdurre nessuna riduzione rispetto agli importi massimi preferenziali precedentemente in vigore, il predetto importo massimo del 15 % è o diventa generalmente applicabile soltanto se, espresso in valore assoluto, si colloca ad un livello superiore a quello determinato dopo l'esercizio preferenziale 1974 ;

considerando inoltre che per alcuni dei prodotti soggetti alla fissazione del 15 % dell'importo massimo tale miglioramento è subordinato a misure che possono incoraggiare i principali fornitori beneficiari a ripartire con equilibrio le loro forniture in tutta la Comunità anziché a concentrarle in zone determinate o addirittura in un'unica zona del territorio comunitario ; che a tal fine è generalmente opportuno prevedere il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali in uno Stato membro quando le importazioni preferenziali originarie di un solo paese o territorio beneficiario vi raggiungano il 50 % o, se del caso, il 40 % dell'importo massimo di cui sopra ; che tale misura lascia impregiudicato l'immediato ripristino a livello comunitario della riscossione dei dazi doganali normali quando le importazioni in regime preferenziale raggiungano gli importi massimi comunitari ; che inoltre, quanto ai massimali comunitari, nulla vieta che per la Comunità si preveda esclusivamente la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando tali massimali siano raggiunti a livello comunitario ;

considerando che nella fattispecie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la percezione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione per decadi sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare, in maniera generale o particolare, la riscossione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux ; che le disposizioni sugli importi massimi riguardano tale unione nel suo insieme, per cui ogni operazione relativa può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali, a norma di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite dei massimali comunitari indicati nella colonna 3 dell'allegato A.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così fissato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario espresso in percentuale o in unità di conto, indicato in ordine a ciascun prodotto, nella colonna 3 dell'allegato A.

5. Tuttavia, per i prodotti originari dei paesi o territori beneficiari contrassegnati da uno o due asterischi nella colonna 3 dell'allegato A, le imputazioni di un solo Stato membro sono limitate rispettivamente al 50 o 40 % dell'importo massimo fissato al paragrafo 4. Il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene non appena raggiunto tale livello, a meno che lo Stato membro interessato non notifichi preventivamente alla Commissione che non intende prevalersi di questa limitazione in generale o in un caso singolo. La Commissione ne dà comunicazione immediata agli altri Stati membri.

6. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali fissati o calcolati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno di questi paesi o territori, gli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data in cui, tenendo conto di tale fatto, dev'essere ripristinata la tariffa normale nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, quando le imputazioni in un solo Stato membro di prodotti originari di un paese o territorio contrassegnato da tre asterischi nella colonna 3 dell'allegato A raggiungono l'importo massimo comunitario, detto Stato membro ripristina immediatamente la riscossione dei dazi doganali normali. Esso notifica tale fatto alla Commissione, che lo comunica agli Stati membri, fissando la data più prossima alla quale deve essere ripristinata anche la tariffa normale. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano tuttavia alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato C.

4. Fatte salve le disposizioni che precedono, quando il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione, che ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario e degli Stati membri sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali nell'ambito dei massimali fissati per tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

A sua richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Sino al momento del ripristino della riscossione dei dazi doganali normali, le informazioni riguardano in particolare e d'ufficio le imputazioni effettive realizzate nella decade precedente che vanno trasmesse entro un termine di cinque giorni pieni a decorrere dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel limite dei massimali comunitari e degli importi massimi per paese o territorio beneficiario (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
1	28.56	Carburi, di costituzione fisica definita o non : C. di calcio	50 % di un massimale di 1 092 000 UCE, ridotto a 195 000 UCE, per la Iugoslavia (*) (***) e a 218 400 UCE per la Cina (***)
2	29.23 (b)	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici e complesse : D. Amminoacidi : III. Acido glutammico e suoi sali	50 % di un massimale di 617 000 UCE, ridotto a 154 000 UCE per la Corea del Sud (***)
3	31.02	Concimi minerali o chimici azotati : B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	50 % di un massimale di 580 000 UCE, ridotto a 116 000 UCE per il Venezuela (*) (***)
4	31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : b) altri IV. altri B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	50 % di un massimale di 5 172 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 776 000 UCE, per la Iugoslavia (*) (***)
5	39.03	Cellulosa rigenerata ; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.) ; fibra vulcanizzata : B. altri : I. Cellulosa rigenerata	50 % di un massimale di 2 453 000 UCE ridotto a 418 000 UCE, per la Iugoslavia (**) (***)

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
6	39.03	Cellulosa rigenerata ; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.) ; fibra vulcanizzata : B. altri : II. Nitrati di cellulosa	50 % di un massimale di 865 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 130 000 UCE, per la Iugoslavia (*) (***)
7	48.01 (a)	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : C. Carta e cartoni kraft : II. altri	50 % di un massimale di 45 781 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 6 867 000 UCE, per la Iugoslavia (**) (***) e per la Cina (***)
8	67.04 (a)	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili ; altri lavori di capelli (comprese le retine)	30 % di un massimale di 35 346 000 UCE, ridotto a 6 147 000 UCE, per la Corea del Sud (*) (***)
9	69.02 (a)	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	50 % di un massimale di 9 736 000 UCE, ridotto a 1 693 000 UCE, per la Iugoslavia (***)
10	69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	40 % di un massimale di 6 852 000 UCE, ridotto a 15 %, ossia 1 028 000 UCE, per la Corea del Sud (***) e a 3 263 000 UCE per la Tailandia (***)
11	70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	50 % di un massimale di 2 603 000 UCE, ridotto a 411 000 UCE per la Iugoslavia (**) (***) e al 20 %, ossia 521 000 UCE, per la Cina (***)
12	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19	30 % di un massimale di 6 154 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 923 000 UCE, per la Iugoslavia (***)
13	71.16	Minuterie di fantasia	50 % di un massimale di 17 690 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 2 654 000 UCE, per Hong Kong (*) (***)
14	73.18 (b)	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19	50 % di un massimale di 13 691 000 UCE, ridotto a 2 289 000 UCE, per la Iugoslavia (*) (***)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.
(b) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Cina, non beneficiano del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
15	74.03 (a)	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	50 % di un massimale di 6 294 000 UCE, ridotto a 1 095 000 UCE, per la Iugoslavia (***)
16	79.03 (a)	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco : A. Lamiere, fogli e nastri	50 % di un massimale di 4 285 000 UCE, ridotto a 743 000 UCE, per la Iugoslavia (***)
17	82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame : A. Coltelli	35 % di un massimale di 4 515 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 677 000 UCE, per la Corea del Sud (*) (***) e per Hong Kong (*) (***)
18	82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili : A. di acciaio inossidabile	35 % di un massimale di 5 768 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 865 000 UCE, per la Corea del Sud (*) (***) e per Hong Kong (*) (***)
19	85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : B. altre macchine ed apparecchi : I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : b) altri	40 % di un massimale di 20 773 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 3 116 000 UCE, per la Iugoslavia (**) (***) e per la Cina (***)
20	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09 : B. altre	50 % di un massimale di 7 373 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 106 000 UCE per Hong Kong (*) (***) e al 20 %, ossia 1 475 000 UCE, per la Cina (***)
21	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: B. altri	20 % di un massimale di 14 137 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 2 121 000 UCE, per la Iugoslavia (*) (***) e la Cina (***)
22	87.14 (b)	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati : B. Rimorchi e semirimorchi : II. altri	50 % di un massimale di 15 855 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 2 378 000 UCE, la Iugoslavia (*) (***)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Cina, non beneficiano del trattamento tariffario comunitario preferenziale.
(b) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Livello degli importi massimi (3)
23	90.05 (a)	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	30 % di un massimale di 7 396 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 109 000 UCE, per la Corea del Sud (***) e per Hong Kong (***)
24	92.11 (a)	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico : A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono	20 % di un massimale di 27 440 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 4 116 000 UCE, per Hong Kong (***) e per la Corea del Sud (***)
25	97.02 (a)	Bambole di ogni specie	20 % di un massimale di 25 850 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 3 878 000 UCE, per Hong Kong (*) (***) e per la Corea del Sud (*) (***)
26	97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento	20 % di un massimale di 63 499 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 9 525 000 UCE per Hong Kong (*) (***) e per la Corea del Sud (*) (***)
27	97.05 (b)	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (« cotillons »), oggetti-sorprese ; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	20 % di un massimale di 9 377 000 UCE, ridotto al 15 %, ossia 1 407 000 UCE, per Hong Kong (***)
28	98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	50 % di un massimale di 1 374 000 UCE, ridotto a 206 000 UCE, per Hong Kong (***)

(a) I prodotti di questa voce tariffaria, originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

(b) I prodotti di questa voce tariffaria [esclusi gli oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti e animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) di vetro] originari della Romania, beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
810 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato C.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
810 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
816 Nuove Ebridi
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo cui non si applica l'articolo 2, paragrafi 1 e 2

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud